

Numero
1797

sl

2

Bellinzona

10 aprile 2024 CITTÀ DI BELLINZONA
16.APR 2024 07:53

Consiglio di Stato
Piazza Governo 6
Casella postale 2170
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 41 11
fax +41 91 814 44 35
e-mail can@ti.ch
web www.ti.ch

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

statuendo sull'istanza 22 febbraio 2024 del Municipio del Comune di Bellinzona, con cui chiede la ratifica della revisione generale dello Statuto dell'Ente autonomo *Bellinzona Sport*;

preso atto che:

- la revisione degli articoli è stata approvata dal Consiglio comunale in occasione della seduta del 18 dicembre 2023;
- le pubblicazioni hanno avuto luogo a norma di legge;
- nessun ricorso è stato inoltrato ed il diritto di referendum non è stato esercitato;

considerato:

per quanto di rilievo va sottolineato che lo scopo di *Bellinzona Sport* è stato ampliato, includendo - assieme alla promozione dell'offerta sportiva - anche l'offerta turistica e ricreativa a carattere sportivo (cpv. 2 art. 2).

Inoltre all'Ente autonomo in parola competerà, oltre alla manutenzione ordinaria, anche quella straordinaria delle infrastrutture, finanziata dal Comune per il tramite di separata convenzione (cpv. 4 art. 2). La competenza formale per la manutenzione straordinaria rimarrà del Comune quale proprietario delle opere, come indicato anche nel messaggio municipale n. 748 del 2 novembre 2023 (cfr. commento, pag. 6 ad art. 2). Al proposito si richiamano l'art. 193 cpv. 1bis della legge organica comunale (LOC) e l'art. 44a del relativo regolamento di applicazione (RALOC), che regolano le condizioni da ottemperare per la delega d'attuazione di investimenti comunali a soggetti esterni.

Dato quanto precede,

richiamati gli artt. 193c, d, e LOC, in particolare l'art. 193d, nonché ogni altra disposizione in concreto applicabile;

su proposta del Dipartimento delle istituzioni;

risolve:

1. È approvata la revisione degli articoli dello Statuto dell'Ente autonomo *Bellinzona Sport*, decisa nella seduta di Consiglio comunale del 18 dicembre 2023.
2. La tassa di giudizio relativa alla presente decisione, pari a fr. 300.-- (trecento), è a carico del Comune di Bellinzona.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla sua notifica.


4. Comunicazione:


- Municipio del Comune di Bellinzona, Piazza Nosetto 5, 6500 Bellinzona
- Ente autonomo *Bellinzona Sport*, per il tramite del Municipio

Invio interno

- Direzione del Dipartimento delle istituzioni (di-dir@ti.ch)
- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg@ti.ch)
- Sezione degli enti locali (di-sel@ti.ch)

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente

Raffaele De Rosa

Il Cancelliere

Arnaldo Coduri

IN PUBBLICAZIONE DAL 17.04.2024 al 16.05.2024